

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 430

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTI, ROMAGNOLI, MICELI, AVOLIO, AICARDI, BARDINI, CACCIATORE, BIANCO, CAPONI, CATTANI, COLOMBI ARTURO, COMPAGNONI, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MAGNO, VALORI, PRINCIPE, ALBARELLO, AMICONI, ANGELINO PAOLO, AUDISIO, BIGI, BRODOLINI, FERRI, CORONA ACHILLE, CURTI IVANO, GATTO VINCENZO, GIORGI, MAGNANI OTELLO, MAZZONI, PUCCI ANSELMO, PAOLICCHI, PIRASTU, RICCA, ARMAROLI, SANTARELLI EZIO, VENTURINI, ZERBINI**

*Presentata il 23 ottobre 1958*

### Riforma dei contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di un intervento legislativo, che in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica fronteggi validamente la situazione di monopolio nella quale, nella contrattazione agraria, la proprietà fondiaria si viene a trovare rispetto al lavoro ed all'impresa coltivatrice è quanto mai urgente.

Nessun serio credito può attribuirsi alle interessate affermazioni secondo le quali l'esigenza di un tale intervento sarebbe attualmente superata ed il suo soddisfacimento superfluo, o peggio, controproducente.

L'esodo, o meglio l'espulsione di masse sempre più ragguardevoli di contadini dalle campagne (al di fuori delle quali nessuna prospettiva di certa e dignitosa occupazione si pone ad essi) non dimostra affatto l'impossibilità di stabilizzare, su nuove basi, rapporti ed insediamenti che naturalmente si dissolvono, ma al contrario impone alla collettività l'obbligo di migliorare le insostenibili condizioni di lavoro, di reddito, di vita dei diretti artefici della produzione agricola. La modifica dei capisaldi sui quali poggia l'attuale contrattazione agraria è condizione principale perché tale miglioramento

si realizzi per milioni di famiglie contadine senza terra.

D'altro canto l'imperativo tecnico di produrre a più bassi costi se non deve realizzarsi a danno di milioni di contadini ed a consolidamento della grande proprietà terriera e della grande impresa capitalistica, cioè con finalità ed effetti antisociali ed anticostituzionali, non può contrapporsi a trasformazioni, miglioramenti, meccanizzazione che saranno nel nostro Paese possibili, efficaci, durevoli soltanto se garantiranno la stabilità e favoriranno l'accesso alla piena proprietà della terra ai contadini stessi. La spinta che con intensità e forme diverse, da ormai 15 anni si esprime dalle campagne italiane in direzione di una trasformazione innovatrice delle condizioni contrattuali non è né annullata, né attenuata. Se nello scorso quinquennio la rivendicazione della « giusta causa permanente », divenuta bandiera dell'azione unitaria delle masse contadine, ebbe la forza di incunearsi nella vita parlamentare provocando crisi e crolli di Ministeri e di Governi, nella legislatura che ha inizio il grandioso sciopero dei compartecipanti ferraresi e le avanzate lotte dei mezzadri to-

scani, emiliani, umbri e d'ogni altra regione, ripropongono con forza al nuovo Parlamento la esigenza di mutare, e presto, le basi tradizionali della contrattazione agricola.

A queste esigenze ed a questa rinnovata volontà delle masse contadine, forze motrici del progresso agricolo nazionale, abbiamo creduto di obbedire presentando la presente proposta di legge. I basilari principî della contrattazione agraria vengono nella nostra proposta enunciati e sanciti in modo inderogabile. La garanzia della stabilità sul fondo — condizione per l'equità e per il rispetto di ogni impegno contrattuale individuale, collettivo, legislativo e premessa di ogni progresso agricolo — è inequivocabilmente fissata nella nostra proposta; tutte le categorie dei contadini e dei lavoratori stabilmente interessate alla produzione agricola possono beneficiarne; le trasformazioni e gli ammodernamenti non sono strumenti per espellere i lavoratori delle terre, ma condizione per modificare consensualmente i contratti.

Nei contratti parziari i riparti sono valutati in forme e misure che tengano conto degli apporti che i contraenti forniscono nel processo produttivo con un minimo del 60 per cento a favore dei mezzadri, coloni, compartecipanti, e con la garanzia della parità per il lavoro della donna e dei giovani. Gli stessi criteri sono tenuti per la determinazione dell'equo canone negli affitti a coltivatori diretti.

La partecipazione alla direzione è stabilita per tutti i lavoratori e coltivatori partecipi alla produzione agricola.

Miglioramenti fondiari nella misura minima del 5 per cento della produzione lorda vendibile sono resi obbligatori per i concedenti di fondi a mezzadria, a colonia, a compartecipazione, mentre nella stessa misura e per identico fine il fittavolo coltivatore e le cooperative di terre incolte hanno diritto di eseguire investimenti sui fondi concessi.

Coltivatori, cooperative, mezzadri, coloni, compartecipanti, hanno diritto all'aumento

del valore del fondo migliorato, in proporzione al loro apporto.

Saranno liberati i contratti dai più odiosi residui feudali abolendo regalie ed obblighi di qualsiasi origine, vietando le concessioni separate del suolo e del soprasuolo, estendendo di diritto al soprasuolo i contratti vigenti, quando l'estensione non danneggi altri contraenti lavoratori.

Il diritto di prelazione in caso di vendita o di esproprio dal fondo è rigidamente stabilito a favore dei coltivatori e dei lavoratori del fondo stesso.

La competizione sindacale per la soluzione delle inevitabili controversie e per le necessarie contrattazioni collettive, è resa possibile attribuendo ai coloni, mezzadri, compartecipanti l'unico strumento di legittima azione che la obiettiva situazione contrattuale consente: la trattenuta in custodia di una quota del prodotto di spettanza del concedente.

La proposta di legge in oggetto, lungi dal proporsi di regolamentare ogni dettaglio della contrattazione agraria, fissa i capisaldi su cui ogni tipo di patto agrario dovrà necessariamente poggiare. Leggi particolari e differenziate potranno esser proposte per le grandi categorie omogenee di contratti parziari, di affitto, di lavoro agricolo, e soprattutto l'iniziativa sindacale, attraverso la contrattazione collettiva, inserirà nel quadro della legislazione le esigenze e le situazioni più contingenti e specifiche, nel tempo e nelle zone agrarie.

Ma leggi particolari e contrattazioni collettive saranno tanto più possibili ed efficaci, quanto più aderenti agli interessi delle grandi masse agricole saranno le loro inderogabili direttrici di sviluppo: la sollecita approvazione della presente proposta di legge rappresenta, pertanto, l'indispensabile iniziale contributo che il nuovo Parlamento, nel senso voluto dalla Costituzione, darà alla giustizia ed al progresso e, con essi, al consolidamento della libertà e della democrazia nelle campagne italiane.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I contratti agrari, verbali e scritti di mezzadria, colonia, compartecipazione e affitto, stipulati con diretti coltivatori e loro cooperative, compresi quelli con clausole migliorative e quelli di mezzadria e colonia mista all'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, stipulati a tempo determinato e indeterminato, e i contratti di salariato fisso e di compartecipazione di lavoro, comunque denominati, si rinnovano tacitamente, salvo disdetta che da parte del locatore o concedente deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, per uno dei seguenti motivi:

1°) se da parte del mezzadro, colono, compartecipante, affittuario, concessionario, salariato vi sia grave inadempienza contrattuale in riferimento agli elementi essenziali del contratto;

2°) se il locatore o concedente intenda coltivare direttamente il fondo ed abbia i requisiti previsti dalla legge 24 febbraio 1948, n. 114.

### ART. 2.

Qualora, in relazione e trasformazione fondiaria e agraria, si renda necessario modificare i patti contrattuali o sostituire il contratto esistente con altro tipo di contratto, le nuove condizioni non avranno effetto senza l'approvazione per iscritto delle associazioni sindacali alle quali le parti aderiscono.

### ART. 3.

Nei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, la quota di prodotti ed utili spettanti al lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e degli altri apporti di parte colonica, e deve essere sufficiente, in relazione alla quantità di lavoro prestato, ed assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Ai fini anzidetti il lavoro delle donne e dei giovani si valuta, a parità di rendimento, pari a quello dell'uomo.

I criteri di cui al precedente comma si applicano altresì ai contratti di salariato fisso e di compartecipazione di lavoro.

In ogni caso nei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione com-

presi quelli con clausola migliorataria e nei contratti di colonia mista all'affitto la quota di prodotti ed utili spettanti al mezzadro, colono parziario o compartecipante non può essere inferiore al 60 per cento della produzione lorda vendibile del fondo.

## ART. 4.

I prodotti si dividono in natura sul fondo, con l'intervento dei contraenti i quali, a divisione avvenuta acquistano la piena disponibilità delle parti di propria pertinenza.

Quando tali prodotti siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione e di conservazione e ad esercizi di vendita, i relativi accrediti e liquidazioni sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote.

## ART. 5.

Nei contratti di affitto a coltivatori diretti e loro cooperative deve essere assicurata all'affittuario e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa in relazione agli apporti prestati.

Le commissioni tecniche provinciali, previste dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, devono applicare, nel determinare il canone da considerarsi normale ed equo, i criteri di cui al comma precedente. In ogni caso il canone da considerare normale ed equo non può superare il 15 per cento della produzione lorda vendibile media.

La misura del canone spettante al locatore non può, in ogni caso, superare il limite di equo canone risultante dalle tabelle deliberate dalla commissione tecnica provinciale.

## ART. 6.

Nei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione è ammesso, nel corso di controversia sindacale collettiva, da parte del mezzadro, colono o compartecipante, oltre al ricorso alla sospensione del lavoro e alla sospensione delle ripartizioni e del trasporto dei prodotti, la trattenuta in custodia di una quota di prodotti di spettanza del concedente. Le norme anzidette sono estese agli altri contratti di cui all'articolo 4 della presente legge, in quanto applicabili.

## ART. 7.

Nei fondi a mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione il proprietario ha l'obbligo di investire annualmente in opere di miglioramento fondiario non meno del 5 per cento della produzione lorda vendibile del fondo.

Il mezzadro, colono parziario o compartecipante ha facoltà di partecipare alla esecuzione delle opere suddette con l'apporto del lavoro occorrente, e ha diritto in proporzione al proprio apporto, all'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere eseguite, aumentato dell'eventuale contributo dello Stato o di altri enti concesso per l'esecuzione delle opere stesse.

Le norme del comma che precede si applicano anche qualora l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario sia imposta in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di bonifica integrale e di bonifica montana.

## ART. 8.

Nei contratti di affitto a coltivatore diretto e nelle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, il coltivatore può eseguire ogni anno, sino all'importo del 5 per cento della produzione lorda vendibile del fondo, opere di miglioramento fondiario sul fondo stesso, senza autorizzazione del locatore e concedente.

Il coltivatore ha diritto all'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto delle opere conseguite.

Per l'esecuzione delle opere, il coltivatore ha diritto di richiedere in suo favore contributi dello Stato o di altri Enti e di compiere direttamente operazioni di credito fondiario e agrario garantite dall'aumento di valore di cui al comma precedente.

## ART. 9.

Nei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge gli obblighi colonici, le onoranze, le regalie, le prestazioni di lavoro gratuito o semigratuito, comunque configuranti e denominati, sono vietati.

## ART. 10.

La concessione separata del suolo e soprassuolo è vietata.

I contratti agrari e le concessioni di cui al precedente articolo 1, vigenti all'atto di promulgazione della presente legge e riferentisi soltanto alla concessione del suolo, si estendono di diritto al soprassuolo qualora la conduzione del soprassuolo sia stata effettuata dal concedente o dal locatore a mezzo di mano d'opera salariata comunque retribuita.

## ART. 11.

Nei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, compresi quelli con clausole miglioratarie e quelli di mezzadria

o colonia mista all'affitto nonché nei contratti di salariato fisso e di compartecipazione di lavoro, i lavoratori e i coltivatori hanno il diritto di partecipare alla direzione dell'azienda.

Spetta alle associazioni sindacali determinare le forme e i modi della partecipazione anzidetta.

ART. 12.

Qualora il proprietario intenda alienare il fondo o concederlo in enfiteusi, ai lavoratori o ai coltivatori del fondo, singoli o associati in cooperativa, compete il diritto di prelazione, che si esercita secondo le norme previste dall'articolo 732 del Codice civile.

Il diritto di prelazione a favore dei lavoratori e dei coltivatori del fondo, singoli o associati in cooperativa, compete altresì nel caso di esproprio del fondo a norma dell'articolo 865 del Codice civile.

Il termine di due mesi previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è sospeso in caso di domanda, presentata nel termine stesso, in applicazione delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina, sino alla decisione sulla domanda stessa.

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali e gli usi locali sono sostituiti di diritto dalle disposizioni della presente legge, salvo che prevedano condizioni più favorevoli ai lavoratori o ai coltivatori, singoli o associati in cooperativa.

Anche nell'ipotesi di clausola risolutiva espressa i contratti regolati dalla presente legge possono essere risolti durante il loro corso solo per motivi di tale gravità da renderne impossibile la prosecuzione.

ART. 14.

Rimangono in vigore, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 431; del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 156; del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 639; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12

agosto 1947, n. 975; del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82; della legge 4 agosto 1948, n. 1094; della legge 18 agosto 1948, n. 1140; della legge 3 giugno 1949, n. 321; della legge 25 giugno 1949, n. 533; della legge 29 ottobre 1949, n. 789; della legge 3 giugno 1950, n. 392; della legge 25 luglio 1950, n. 505; della legge 6 giugno 1951, n. 435; della legge 11 luglio 1952, n. 765; e della legge 28 marzo 1957, n. 244.